GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDI 29 APRILE — NUM. 101

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 6 aprile 1890:

A cavaliere:

Meloncini Antonio, archivista di 1ª classe nel Ministero delle Finanze collocato a riposo per anzianità di servizio.

Con decreto del 10 aprile 1890:

A cavaliere:

Mandolini Antonio, ricevitore di 1ª classe nelle Dogane, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:

Con decreto del 10 aprile 1890:

A cavaliere:

Baravelli Giulio Cesare, ingegnere civile.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 15 agosto 1889:

A cavaliere:

Gemelli Enrico, artista drammatico.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 17 aprile 1890:

Ad uffiziale:

Compostrini conte Francesco, ex deputato al Parlamento.

Ipsevich cav. Giuseppe, presidente della Camera di commercio ed arti di Verona, presidente della Mostra industriale di Verona.

Goldschmiedt cav. Giuseppe, vicepresidente id. e vicepresidente id.

Mazzoni cav. Francesco, segretario del Comizio agrario di Verona.

Farinata degli Uberti cav. nob. dott. Giuseppe Amedeo, segretario della Camera di commercio di Verona.

Miniscalchi Erizzo conte Marco, vice presidente del Concorso agrario di Verona.

Di Canossa marchese Ottavio, presidente del Comizio agrario di Verona, presidente del Consorzio agrario di Verona.

A cavaliere:

Pontedera nob. Giulio, di Verona.

Cuzzeri Achille, consigliere della Camera di commercio di Verona, membro del Comitato esecutivo per la Mostra industriale di Verona.

Lenotti Vittorio, segretario del Comitato esecutivo per la Mostra industriale di Verona.

Cordara Carlo, verificatore metrico di 2ª classe, collocato a riposo.

Caprioli Eugenio, sotto ispettore forestale di 1ª classe, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6793** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888 sulla pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, composto di quarantotto articoli e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.
Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore in esecuzione agli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888 n. 5888 sulla pubblica sicurezza.*

I. — Definizioni.

Art. 1.

Agli effetti degli art. 27 e 28 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888 sono considerati caldaie a vapore tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell'atmosfera.

Art. 2.

E' considerata come nuova la caldaia fissa che, sebbene provata anteriormente, forma oggetto di un nuovo impianto, e così pure, qualunque caldaia fissa, semifissa o locomobile, rimessa in servizio dopo un periodo di inattività di oltre due anni.

Art. 3.

S'intende per restauro agli effetti di legge qualsiasi riparazione di una parte essenziale o principale della caldaia.

II. — Periti.

Art. 4.

I periti incaricati delle visite e prove a termini di legge, saranno scelti dai prefetti e sottoprefetti fra le persone reputate idonee a quest'ufficio, che abbiano ottenuta la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del Regno a ciò autorizzate.

III. — Domanda di prova preventiva.

Art. 5.

La domanda deve contenere:

1º la designazione del luogo dove deve seguire la prova;

2º l'indicazione del genere d'industria e dell'uso al quale la caldaia è destinata;

3º l'indicazione della massima pressione di lavoro;

ed essere accompagnata da un deposito in denaro equivalente a la retribuzione dovuta al perito.

Art. 7.

Registrata la domanda, la Prefettura o la Sotto Prefettura invita uno dei periti, di cui all'art. 4, a recarsi sul luogo entro il più breve termine possibile per procedere alla prova nel modo prescritto.

IV. — Costruzione delle caldaie e loro accessori.

Art. 8.

Perchè una caldaia a vapore possa essere dichiarata sicura, occorre, oltre all'esito positivo della prova, che risponda alle condizioni dei seguenti articoli (9-20).

A) *Costruzione delle caldaie.*

Art. 9.

Non è ammesso l'impiego della ghisa e delle lamiere d'ottone per le parti esposte al fuoco, fatta eccezione pei tubi d'ottone di diametro inferiore a 10 centimetri.

È tollerato l'uso della ghisa per le cupole di presa del vapore, le teste dei bollitori, i coperchi di passo d'uomo e degli orifizi di spurgo, i collettori di fango, gli economizzatori, ed altre parti di apparecchi consimili, quando però non sieno circondati dalla muratura nè toccati dal fuoco, e il loro diametro non superi i 70 centimetri.

B) *Valvole di sicurezza.*

Art. 10.

Ogni caldaia a vapore deve esser munita di almeno due valvole di sicurezza aventi diametro ed alzata sufficienti per potere, alla pressione normale di lavoro, dar sfogo, ciascuna per proprio conto, a tutto il vapore che può essere prodotto.

Art. 11.

Nelle caldaie a vapore fisse e semifisse, le valvole devono essere caricate con un peso applicato o direttamente od all'estremità di una leva. Il peso e le lunghezze dei bracci di leva, determinati all'atto della prova, non potranno, per nessun motivo, venire aumentati dall'utente nè dal personale da lui dipendente)

Art 12.

Nelle caldaie locomobili può farsi il caricamento delle valvole con molle agenti direttamente o con bilancie a molla applicate alla estremità di leve. In tal caso però le molle dovranno avere tale sensibilità da permettere, ciascuna per proprio conto, lo sfogo di tutto il vapore prodotto, quando la pressione ordinaria aumenti di 1|5 (un quinto). La corsa della bilancia a molla, determinata all'atto della prova, sarà resa invariabile mediante apposito congegno.

C) *Manometro.*

Art. 13.

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di un buon manometro, graduato in chilogrammi, sul quale sarà indicato con segno facilmente visibile la pressione massima effettiva che il vapore non deve oltrepassare.

Art. 14.

Ogni caldaia deve pure essere munita di apposita appendice per l'applicazione di un manometro campione. Tale appendice sarà terminata da un disco anulare di 40 mm. di diametro e di 5 mm. di spessore.

D) *Alimentazione.*

Art. 15.

Ogni caldaia a vapore deve essere provveduta di un apparecchio

d'alimentazione capace di fornire abbondantemente l'acqua necessaria, ed essere munita di una valvola automatica di ritenuta collocata al punto d'attacco del tubo d'alimentazione sulla caldaia.

Art. 16.

Per parecchie caldaie comunicanti potranno bastare due apparecchi d'alimentazione, purchè siano fra loro indipendenti.

E) *Indicatori di livello.*

Art. 17.

Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di due apparecchi indicatori del livello dell'acqua, dei quali uno a tubo di vetro, posti ciascuno in comunicazione diretta con l'interno della caldaia e indipendenti l'un dall'altro.

L'indicatore a tubo di vetro deve essere collocato in guisa che ne siano facili la pulitura e il ricambio.

Art. 18.

Gli apparecchi di livello devono portare un segno ben visibile indicante il livello minimo che l'acqua può avere nella caldaia.

Art. 19.

Per le caldaie fisse questo livello minimo deve stare 8 centimetri più alto della linea superiore dei condotti del fumo.

Per le caldaie locomobili, nella determinazione del livello minimo si deve tener conto delle eventuali oscillazioni, e badare a che i condotti del fumo non abbiano mai a rimanere scoperti dall'acqua.

Art 20.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a quei condotti pei quali non è da temere l'arroventamento della parte in contatto col vapore.

V. — Prova a freddo.

Art. 21.

La prova a freddo ha luogo prima che la caldaia sia messa in opera o chiusa da muratura o altrimenti rivestita, e consiste nel sottoporre la caldaia stessa a pressione idraulica, previa chiusura di tutte le aperture.

Per le locomobili la prova è consentita col rivestimento.

Art. 22.

La prova idraulica si eseguisce al doppio della pressione effettiva di lavoro per le caldaie nelle quali detta pressione è inferiore a 5 atmosfere; per le caldaie lavoranti a pressione maggiore la prova idraulica si fa ad una pressione che superi di 5 atmosfere quella normale.

La pressione deve mantenersi per tutto il tempo necessario all'esame della caldaia in ogni sua parte.

La pressione di un'atmosfera si calcola in ragione di un chilogramma per centimetro quadrato.

VI. — Bollo di prova.

Art. 23.

Quando la caldaia ha subito felicemente la prova, senza presentare cioè deformazioni permanenti o fughe, vi si applica un bollo indicante in atmosfere la pressione effettiva che il vapore non deve oltrepassare.

Il bollo porta inoltre, segnato mediante punzone, la data della prova e il numero di protocollo fornito dalla Prefettura o Sotto Prefettura e riportato sul verbale o certificato di prova.

Art. 24.

Il bollo, conforme al modello che verrà stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, deve essere collocato in guisa da rimanere sempre visibile allorchè la caldaia è messa a sito

VII. — Certificato di prova.

Art. 25.

Dopo la prova, viene trascritto sopra apposito libretto un certificato comprovante l'esito della prova subita dalla caldaia.

Tale certificato deve contenere il nome del costruttore, l'anno e il numero di fabbricazione, il nome e cognome dell'utente, la descrizione della caldaia e dei suoi accessori, coll'indicazione dei pesi e dei bracci di leva delle valvole.

Art. 26.

Una copia del certificato è conservata negli atti della Prefettura o Sotto Prefettura.

Art. 27.

Il libretto di cui all'articolo 25 dev'essere conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e contenere dei fogli in bianco per la registrazione delle visite e prove successive. Esso dovrà conservarsi sempre visibile nel locale della caldaia ed essere dato in consegna a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia stessa.

VIII. — Visite periodiche e riprove.

Art. 28.

Le visite periodiche sono esterne od interne.

La visita esterna consiste nello esame accurato del modo di funzionare della caldaia e dei suoi accessori.

Una prima visita esterna si deve fare per ogni caldaia nuova dopo la prova idraulica.

Le visite successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di due anni ed ordinate, con o senza preavviso, dal prefetto o sottoprefetto.

Art. 29.

La visita interna ha per iscopo di verificare lo stato delle pareti della caldaia e della chiodatura, la presenza e natura dei depositi, lo stato dei condotti del fumo e delle tubature, e degli altri accessori che non si possono visitare durante il funzionamento della caldaia.

La prima visita interna avrà luogo entro quattro anni dalla prima prova a freddo; le successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di quattro anni ed ordinate, con preavviso all'utente, dal prefetto o sottoprefetto.

Art. 30.

In occasione della visita interna potrà essere, su dichiarazione espressa del perito, riconosciuta necessaria ed eseguita una nuova prova idraulica.

Si procederà in ogni caso ad una riprova quando non la si sia eseguita nella precedente visita interna.

Art 31.

Il risultato di ciascheduna visita sia interna, sia esterna, e delle riprove sarà, a cura del perito, registrato sul libretto di cui all'articolo 25, e trasmesso contemporaneamente in copia alla Prefettura o sotto prefettura.

Sul libretto si noteranno altresì tutte le riparazioni o modificazioni arrecate alla caldaia e le osservazioni che il perito riterrà opportune.

IX. — Retribuzioni.

Art. 32.

Le retribuzioni dovute al perito per le prove e visite sono stabilite come appresso:

Per la prova di una caldaia nuova o restaurata. L. 30. »
Per ogni visita esterna . . . . . . L. 5. »
Per ogni visita interna, con o senza prova idraulica. » 25. »

Per le caldaie aventi meno di 3 m.q di superficie di riscaldamento, le retribuzioni per la prova e la visita interna saranno diminuite di 5 lire, e per le caldaie aventi più di 50 m.q. di superficie saranno accresciute di lire 10.

Art. 33

Nelle retribuzioni sopraddette sono compreso le spese per punzoni e stampati di cui il perito dovrà provvedersi.

Spetta al proprietario l'acquisto del libretto matricolare e del bollo di prova da applicarsi alla caldaia.

Art. 34.

Quando il perito abbia da recarsi per le prove e visite fuori di residenza, gli competeranno inoltre le spese effettive di viaggio consistenti in un biglietto di prima classe pel percorso su ferrovie, e in un'indennità chilometrica di 35 centesimi a chilometro pel percorso su strade ordinarie.

Queste spese saranno sostenute dal proprietario della caldaia.

Art. 35

La mano d'opera e il materiale, come pompe e quant'altro possa

occorrere per la prova o la visita, saranno forniti dal proprietario della caldaia. Al perito spetta provvedersi del manometro campione.

Quando trattisi di visita interna il proprietario dovrà d'accordo col perito, far trovare pel giorno fissato la caldaia fredda e pulita dalle incrostazioni e dalla fuliggine.

X. — **Associazioni fra utenti di caldaie.**

Art. 36.

Le visite e le prove delle caldaie appartenenti ad Associazioni fra proprietari di caldaie a vapore non potranno essere eseguite che dagli agenti tecnici delle Associazioni stesse, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 37.

Per ottenere il trattamento di favore di cui all'articolo precedente, tali Associazioni dovranno sottoporre i loro statuti e regolamenti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dimostrare che i loro agenti tecnici posseggono i requisiti voluti dall'articolo 4 per l'abilitazione all'ufficio di perito.

XI. — **Personale.**

Art. 38.

Nessuna caldaia a vapore può essere posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona che presenti i seguenti requisiti:

1° Avere l'età minima di 18 anni compiuti;

2° Essere di riconosciuta moralità;

3° Possedere un certificato di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore.

Art. 39.

Il certificato di capacità può essere rilasciato:

1° dalle scuole industriali o d'arti e mestieri a ciò autorizzate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° dalle scuole di macchinisti e fuochisti della regia marina e delle strade ferrate;

3° dalle associazioni fra proprietari di caldaie a vapore di cui all'art. 37;

4° in seguito ad esami che si daranno nelle epoche e nei luoghi che saranno stabiliti volta per volta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 40.

Sarà considerato come certificato di capacità agli effetti dell'articolo 38 quello che dimostri avere l'aspirante servito come macchinista o, per non meno di sei mesi, come fuochista nella regia marina, nella marina mercantile nazionale, o nelle ferrovie, o per non meno di due anni come macchinista o fuochista nelle compagnie speciali del Genio militare o nelle officine degli stabilimenti militari.

Art. 41.

Spetta ai periti, in occasione delle visite di che agli articoli 28 e 29, di accertarsi che il personale addetto al servizio delle caldaie a vapore possegga i requisiti voluti dall'articolo 38. Del risultato di tale accertamento sarà fatta menzione così nel libretto matricolare, come nel rapporto alla Prefettura o Sotto-Prefettura.

XII. — **Elenco degli utenti.**

Art. 42.

La Prefettura o Sotto-Prefettura terranno, distintamente per ogni comune, un elenco alfabetico di tutti gli utenti di caldaie a vapore esistenti nel rispettivo circondario, col numero delle caldaie possedute da ogni utente.

Sarà tenuto conto con annotazione speciale, delle caldaie inscritte presso le Associazioni che si troveranno nelle condizioni dell'articolo 37.

Art. 43.

Questo elenco sarà tenuto al corrente delle variazioni avvenute, e servirà sia per ordinare le visite periodiche a termini di legge, sia per redigere annualmente uno stato delle caldaie in esercizio.

A tal uopo in principio d'anno ogni utente di caldaie farà la dichiarazione alla Prefettura o Sotto-Prefettura del numero delle caldaie che tiene in esercizio.

XIII. — **Penalità.**

Art. 44.

A termini dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, l'inosservanza delle disposizioni di che agli articoli 9-20 del presente regolamento, la omissione della dichiarazione di che al precedente articolo 43, o della denunzia di che al seguente articolo 45, sono punite con l'ammenda sino a lire 50 o con l'arresto sino a giorni 10.

XIV. — **Disposizioni transitorie.**

Art. 45.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli utenti di caldaie a vapore dovranno denunziare al prefetto o al sotto prefetto il numero e la destinazione delle caldaie da essi adoperate.

Art. 46.

Entro un anno dalla scadenza dei tre mesi anzidetti, tutte le caldaie a vapore in esercizio, salvo quelle appartenenti alle ferrovie, alla marina ed agli stabilimenti militari, dovranno essere assoggettate alla prova ed alla visita prescritte dal presente regolamento.

Art. 47.

Per gli effetti dell'articolo precedente, saranno tenute valide le prove idrauliche fatte precedentemente, in conformità dell'ordinanza 11 febbraio 1854, nelle provincie della Lombardia e del Veneto. Tale circostanza dovrà però risultare dai documenti da presentarsi dallo utente unitamente alla denunzia prescritta nell'articolo 45. Per le caldaie qui contemplate, verrà per la prima volta eseguita soltanto la visita esterna; in tale occasione, il certificato di prova, da trascriversi sul libretto matricolare, si desumerà dall'antico verbale, e verrà applicato alla caldaia il bollo di che all'articolo 23.

Art. 48.

Le disposizioni vigenti sulle caldaie a vapore delle ferrovie, della marina e degli stabilimenti militari saranno coordinate colle disposizioni della legge 23 dicembre 1888 e del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.

Il Numero **6794** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto in data 7 aprile 1889, n. 6095, serie 3a, in virtù del quale si sono aperte, per un triennio, sessioni straordinarie d'esami presso alcune Università, ed altri Istituti superiori, per il conferimento dei Diplomi di abilitazione all'insegnamento di varie discipline proprie dei Licei, degli Istituti tecnici, dei Ginnasi e delle Scuole normali;

Veduta l'opportunità che anche i Regi Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze siano sedi di tali esami per le maestre elementari che, trovandosi nelle condizioni accennate dall'art. 6 del detto regolamento, aspirano al Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole normali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Alle Università ed agli Istituti superiori d'istruzione in-

dicati dall'art. 1° del regolamento approvato col succitato Nostro decreto 7 aprile 1889, quali sedi di esame per l'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole secondarie, debbonsi aggiungere per le maestre elementari che aspirano a conseguire un Diploma per insegnare nelle Scuole normali, i RR. Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il Numero **6795** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa nella adunanza del 25 febbraio 1890 del Consiglio comunale di Chieri, in ordine alla denominazione della Scuola tecnica di quella città;

Udita l'approvazione data dal Consiglio provinciale scolastico di Torino nell'adunanza del 25 marzo 1890;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia Scuola tecnica di Chieri è intitolata dal nome di « Benvenuto Robbio Conte di Montemale e di San Raffaele ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il Numero **6798** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Gaeta, ed il voto favorevole dell'Autorità scolastica provinciale di Caserta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla Regia Scuola tecnica di Gaeta è data la denominazione di « Principe Amedeo di Savoia. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il Numero **6797** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 1° luglio 1888, n. 5598 (Serie 3ª) e 30 giugno 1889, n. 6199 (Serie 3ª), concernenti il ruolo organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° giugno 1890, nel ruolo organico, approvato coi RR. decreti 1° luglio 1888, n. 5598 (Serie 3ª) e 30 giugno 1889, n. 6199 (Serie 3ª), per il personale dell'amministrazione centrale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sono soppressi un posto di vice-segretario di ragioneria di prima classe, un posto di vice segretario di ragioneria di terza classe, due posti di ufficiali d'ordine di prima classe ed un posto di ufficiale d'ordine di terza classe e sono aggiunti un posto di segretario di ragioneria di prima classe, un posto di archivista di seconda classe ed un posto di archivista di terza classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890 del Ministro del Tesoro, sul decreto per prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 11,700, per provvedere alla rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso la Corte dei Conti.*

SIRE,

Essendosi riconosciuto necessario di procedere senza indugio alla rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso la Corte dei Conti, fa d'uopo mettere a disposizione della Corte stessa la somma di lire 11,700, presunta occorrere per l'esecuzione del relativo lavoro.

Siccome cogli stanziamenti per l'esercizio in corso non è possibile far fronte a tale straordinaria emergenza, il Consiglio dei Ministri rav-

visò l'opportunità di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste la detta somma, per inscriverla nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio corrente, in aumento al capitolo n. 124 « Spesa occorrente alla Corte dei Conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse.

In esecuzione di tale deliberazione, mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione stessa.

Il Numero **6798** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,237,000, rimane disponibile la somma di lire 763,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di lire undici milasettecento (L. 11,700) da portarsi in aumento al capitolo n. 124 « Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *nell'udienza del 17 aprile 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 27,800 a saldo della spesa per la ricostruzione del fabbricato, detto* La Dogana, *in Pavia.*

SIRE,

Colla legge 14 luglio 1887, n. 4718, venne autorizzata la spesa di lire 150,000, per la ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale in Pavia, detto *La Dogana*, in base a convenzione avvenuta col Municipio di quella città.

Nell'esecuzione delle opere si manifestò la convenienza di portare alcune varianti al primitivo progetto, al fine di poter meglio sistemare in detto fabbricato e nelle due casette, cedute al Demanio ed incorporate al fabbricato stesso, i vari uffici governativi finanziari, attualmente situati in locali privati.

Al collaudo finale dei lavori è venuto a risultare che lo Stato, oltre l'erogazione della mentovata somma di lire 150,000, autorizzata per legge, restava debitore di altre lire 27,800, al soddisfacimento delle quali è indispensabile provvedere senz'indugio, allo scopo di prevenire contestazioni per parte della Ditta appaltatrice dei lavori suddetti.

Non esistendo in bilancio alcun fondo per far fronte a tale emergenza, il Consiglio dei ministri ravvisò l'opportunità di ricorrere al fondo di riserva per le spese impreviste e prelevare dal medesimo la suesposta somma di lire 27,800, da portarsi in aumento al capitolo n. 170. « *Spese per la ricostruzione ed adattamento del fabbricato* La Dogana *in Pavia* » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

A tale effetto il riferente si onora sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, autorizzante la prelevazione medesima.

Il Numero **6799** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,248,700, rimane disponibile la somma di L. 751,300;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 23ª prelevazione nella somma di lire ventisettemilaottocento (L. 27,800) da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio medesimo al capitolo n. 170 « Spese per la ricostruzione ed adattamento del fabbricato *La Dogana* in Pavia ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 612.93 a saldo della spesa di costruzione di una caserma finanziaria alle saline di Margherita di Savoia in provincia di Foggia.*

SIRE!

Per la costruzione di una caserma per le guardie di finanza in servizio alle saline situate nel comune di Margherita di Savoia, in provincia di Foggia, venne definitivamente liquidata la spesa di lire 26,112.93, la quale, di fronte alla somma di lire 25,500 stanziata all'uopo nel bilancio del Ministero delle finanze, presenta la eccedenza di lire 612.93.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta la necessità di porre senza indugio l'Amministrazione finanziaria in grado di soddisfare il detto maggior impegno, deliberò di far fronte alla relativa spesa di lire 612 93, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In seguito alla quale deliberazione mi onoro sottoporre alla approvazione della M. V. il seguente decreto autorizzante la prelevazione medesima.

Il Numero **6800** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,276,500, rimane disponibile la somma di L. 723,500;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 24ª prelevazione nella somma di lire seicentododici e centesimi novantatre (L. 612,93) da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio suddetto ad un nuovo capitolo col n. 185 *bis* e colla denominazione « Saldo di spesa per la costruzione della caserma *Imperatrice* per le guardie di finanza alle saline in Margherita di Savoia, provincia di Foggia ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Conselice, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Decio Palestini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Alessandro Gadda è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I[a]

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 25 giugno 1865, N. 2337, del 10 agosto 1875, N. 2652 e del 18 maggio 1882, N. 756 approvato con

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
29719	Petròcchi Policarpo	*Quarto libro di lettura* del giovinetto studioso . .	(Edizione Dabalà e Casaccia Successori a Maisner). Tip. Bonardi-Pogliani. Milano, 1 febbraio 1890.
29721	De Giaxa Vincenzo	*Manuale di Igiene Pubblica* (riccamente illustrato) .	Tip. Fr. Vallardi. Milano, 1889.
29722	Baginsky	*Trattato delle malattie dei bambini* ad uso dei medici e degli studenti. (Traduzione italiana sulla terza edizione tedesca del Dott. Alberto Solaro con prefazione e note del Prof. Fede) .	Detta, 1889.
29723	Casati Giuseppe	*Nozioni di scienze naturali* ad uso degli studenti del Ginnasio inferiore (illustrato da 76 incisioni).	Detta, 1889.
29724	Di Poggio Ernesto	*Nozioni di classificazione vegetale ed animale* ad uso delle scuole secondarie.	Detta, 1889.
29725	Landois L.	*Trattato di Fisiologia dell'uomo* con Istologia, Anatomia microscopica e considerazioni speciali di medicina pratica (Traduzione sull'ultima edizione tedesca del Dott. Balduino Bocci con prefazione del Prof. Jac. Moleschott.	Detta, 1889.
29726	Koenig Francesco	*Trattato di Chirurgia speciale* per medici e studenti. (Traduzione autorizzata sulla quarta edizione per cura del Dott. Resegotti Luigi).	Detta, 1889.
29727	Bossi M. Enrico	*Pei campi.* Coro a due voci uguali. Versi di Duca Nino Fioretti. (N. di cat 53739).	Calc. Ricordi. Milano, 12 dicembre 1889.
29728	—	*The Star Guide-book to Rome* .	Tip. Società Laziale. Roma, 10 marzo 1890.
29729	Sabatini Francesco	*Il volgo di Roma.* Raccolta di tradizioni e costumanze popolari .	(Edizione E. Loescher e C.). Tip. Forzani e C. (Tipografi del Senato). Roma, 1890.
29730	Contarini Francesco	*Manuale per la pratica applicazione del nuovo Codice Penale* nei reati di competenza del Pretore.	Stamperia Reale D. Ripamonti. Roma, marzo 1890.
29731	Cantone Emilio	*La ginnastica educativa e razionale.* Guida illustrata con posizioni tipo per la 4ª e 5ª classe elementare maschile e 3° corso normale. (1000 esercizi pratici e graduali combinati per 200 lezioni).	(Edizione G. B. Paravia e C.). Tip. A. Baglione. Torino, 1° aprile 1890.
29732	Fasanotti Natale	*Canti per Asili infantili e Scuole elementari* con accompagnamento di pianoforte. (N. 10 Canti, parole e musica del Dottore N. Fasanotti). N. di cat. 16923.	Calc. Giudici e Strada. Torino, 4 gennaio 1890.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE IIª — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **prima quindicina** *del mese di* **aprile 1890** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del Regio decreto del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Dabalà e Casaccia (Editori)	Milano	22 febbraio 1890	2	
Vallardi Dott. Francesco (Casa Editrice).	Id.	25 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositati i primi due fascicoli.
Detto	Id.	25 id. »	2	Detto. Depositato il fascicolo 1º.
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	
Detto	Id.	25 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositata la *parte seconda* illustrata da 174 figure.
Detto	Id.	25 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il volume terzo illustrato da 71 figure.
G. Ricordi e C. (Ditta).	Id.	5 id. »	2	
Società Laziale Tip. Editrice e per essa Dott. Federico Garlanda.	Roma	15 marzo 1890	2	
Sabatini Francesco.	Id.	17 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il vol. 1º.
Contarini Avv. Francesco.	Id.	22 id. »	2	
Cantone Prof. Emilio.	Torino	2 aprile 1890	2	
Giudici e Strada (Editori).	Id.	1 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
29733	Galli Eugenio	*Avviso per cerimonie religiose fuori dei templi* e per le processioni ecclesiastiche e civili.	Tip. E. Galli. Varese, 1890.
29734	Agabiti Fernando	*Vittorino.* Prime letture per i bambini della 1ª classe elementare. (Seguito al Sillabario).	(Edizione Libreria Editrice. A. Vecchi). Tip. Fratelli Fusi. Pavia, 28 marzo 1890.
29735	Bruno Gaetano	*Di una nuova comunicazione rotabile fra la Via Roma ed il Rione Amedeo* (in Napoli). Progetto (Relazione esplicativa corredata da 3 tavole di disegni planimetrici).	Tip. A. Trani. Napoli, 1° gennaio 1890.
29736	Graziani Alessandro	*Prime letture pei fanciulletti* della prima e della seconda classe.	(Edizione Fratelli Treves). Tipog. Zamorani e Albertazzi. Bologna, 2 aprile 1890.
29737	–	*Programma dello spettacolo* 13 *aprile* 1890 *al Tattersall Torinese.*	Tip. Vincenzo Bona. Torino, 7 aprile 1890.
29738	Puccini Giacomo	*Edgar.* Dramma lirico in quattro atti di Ferdinando Fontana. (Opera completa per canto e pianoforte, riduzione di Carlo Carignani).	Calc Ricordi. Milano, 25 gennaio 1890.
29739	Strauss Edoardo	*Dottrine.* Valzer. Op. 79. (Partitura per Banda. Istrumentazione di Giuseppe Mariani. (N. di cat. 53603).	Detta, 17 id. »
29740	Franceschini Ernesto	*Fantasia originale.* Poema sinfonico in due parti sulla ballata *Eleonora* di W. A. Bürger. (Partitura per Banda. N. di cat. 53614).	Detta, 17 id. »
29741	Westerhout (van) N	*Ma belle qui danse* (pour piano). (N. di cat. 53716) . .	Detta, 30 id. »
29742	Capitani G. di Vincenzo	*Le Charme.* Valses pour piano (N. di cat. 54199) .	Detta, 22 id. »
29743	Detto	*Toujours à toi.* Mazurka pour piano. (N. di cat. 54201) . .	Detta, 22 id. »
29744	Detto	*Les grandes dames.* Valse brillante pour piano. (N. di cat. 54203).	Detta, 22 id. »
29745	Detto	*Jolie et coquette.* Polka pour piano (N. di cat. 54202). .	Detta, 22 id. »
29746	Carpi Vittorio	*Non senti amore!.* . Serenata per Mezzo Sop. e Cont. o Bar. (con accompagnamento di pianoforte). (Parole dello stesso V. Carpi). N. di cat. 53734.	Detta, 9 id. »
29747	Detto	*O mia René.* Barcarola per Mezzo Sop. o Bar. (con accompagnamento di pianoforte). (Parole dello stesso V. Carpi). N di cat. 53733.	Detta, 9 id. »
29748	Detto	*Ti voglio amar.* Valzer per canto (Mezzo Sop. o Bar.). Parole di Giuseppina Vitali Paoletti. (N. di cat. 54150).	Detta, 10 id. »
29749	Detto	*Alta la luna è in cielo.* . Serenata per Contr. o Bar. o Basso (con accompagnamento di pianoforte). (Parole dello stesso V. Carpi). N. di cat. 53735.	Detta, 9 id. »
29750	Schumann Roberto	*Ventisei melodie scelte per una voce* con accompagnamento di pianoforte. Op. 31. 33, 36, 39, 40, 45, 49, 51, 53, 77. Versione italiana di A. Zanardini. (N. di cat. 52986).	Detta, 20 id. »

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Galli Eugenio (Editore).	Como	1 aprile 1890	2	
Agabiti Fernando.	Pavia	3 id. »	2	
Bruno Ing. Prof. Gaetano.	Napoli	3 id. »	2	
Graziani Alessandro.	Bologna	5 id. »	2	
Soffietti Pietro.	Torino	8 id. »	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	3 marzo 1890	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
29751	Gastaldon S	*Alla festa da ballo* Piccola fantasia a tempo di Mazurka per pianoforte. (N. di cat. 53918).	Calc. Ricordi. Milano, 9 gennaio 1890
29752	Detto	*La Ronda.* Pezzo caratteristico per pianoforte. (N. di cat. 53919).	Detta, 17 id. »
29753	Detto	*Notte silenziosa.* Melodia (per Sop o Ten. con accompagnamento di pianoforte). Parole di Faust Salvatori (N di cat. 53916).	Detta, 17 id. »
29754	Detto	*Le Campane.* Fantasia per Mezzo Sop. o Ten. o Bar. (con accompagnamento di pianoforte. Versi di Faust Salvatori. (N di cat. 53915)	Detta, 17 id. »
29755	Buzzi-Peccia A.	*Attorno al pianoforte.* Impressioni teatrali. N. 1. *Zampa* di F. Herold. (N. di cat. 53507).	Detta, 10 id. »
29756	Detto	*Attorno al pianoforte.* Impressioni teatrali. N. 2. *Asrael* di A. Franchetti. (N. di cat. 53508).	Detta, 10 id. »
29757	Detto	*Attorno al pianoforte.* Impressioni teatrali. N. 3. *Asrael* di A. Franchetti. (N. di cat. 53567).	Detta, 10 id. »
29758	Mack Guglielmo	*Dodici pensieri fuggitivi per pianoforte* su tutti i toni di modo maggiore. Op. 68 a 79. (N. di cat. 53970).	Detta, 10 id. »
29759	Quaranta François	*Novembre approche!* (Novembre arriva!) Mélodie (N. 1 pour Sop. ou Ten avec accompagnement de piano). Paroles françaises de Paul Bourget, version italienne de D. G. Quaranta. (N. di cat. 53846).	Detta, 17 id. »
29760	Montaldi Gino	*Italiani nella musica* . .	Tip Ricordi. Milano, 24 id. »
29761	Danesi Settimia	*Povero Domenico.* Dramma in cinque atti . .	Tip. Possenti. Terni, 1889.
29762	Fioretti Giulio	*Manuale di legislazione universale* .	Tip. dell'Unione. Napoli, 1887-1889.
29763	Garlanda Federico	*La filosofia delle parole* .	Tipogr. Società Laziale. Roma, 1° aprile 1890.
29764	Turri Vittorio	*Dialoghi latini di Ludovico Vives* scelti, ordinati e corredati d'un dizionario per le scuole italiane.	Detta, 20 marzo 1890.
29765	Wrzi Vincenzo	*Guerra in tempo di pace.* Operetta musicale. (Partitura) . .	—
29766	Galli Eugenio	*Registro giornale delle operazioni di compra-vendita* prescritto dall'art. 77 della legge di P. S.	Tipolit. E. Galli. Varese, 1890.
29767	Detto	*Registro dei viaggiatori od inquilini* prescritto dall'art. 61 del Regolamento per l'esecuzione della legge di P. S.	Detta, 1890.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
G. Ricordi e C (Ditta).	Milano	3 marzo 1890	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	I..	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id. »	2	
Detta	Id.	3 id »	2	
Detta	Id.	3 id »	2	
Danesi Settimia.	Roma	25 id »	2	
Fioretti Avv. Giulio.	Napoli	31 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositati i volumi 13°: le leggi civili della Germania (Parte 1ª e parte 2ª) e 14°: le leggi penali della Germania, raccolte, tradotte, annotate e confrontate alle corrispondenti disposizioni delle leggi italiane.
Società Laziale Tip. Editrice e per essa Dott. Fed. Garlanda.	Roma	8 aprile 1890	2	
Detta	Id.	8 id. »	2	
Wrzi Vincenzo.	Catania	9 id. »	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Rappresentata per la prima volta il 5 aprile 1890 al teatro Principe di Napoli in Catania
Galli Eugenio (Editore).	Como	11 id. »	2	
Detto.	Id.	11 id. »	2	

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
29717	Petròcchi Policarpo	*Secondo libro di lettura* ad uso della seconda classe elementare.	(Edizione Dabalà e Casaccia. Succ. a Maisner). Tip. Boniardi Pogliani. Milano, 1° novembre 1889.
29718	Detto	*Terzo libro di lettura* ad uso della terza classe elementare	(Detta). Detta, 1° novembre 1889.
29720	Detto	*Dopo il Sillabario.* Libro di lettura della prima classe elementare.	(Detta). Detta, 1° novembre 1889.

***ELENCO N. 6** delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione approvato con R. decreto 19 settembre 1882, N. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel regitsro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8989	29738	Puccini Giacomo	*Edgar.* Dramma lirico in quattro atti di Ferdinando Fontana. (Opera completa per canto e pianoforte, riduzione di Carlo Carignani).	1890
8990	29739	Strauss Edoardo	*Dottrine.* Valzer. Op. 78. (Partitura per Banda. Istrumentazione di Giuseppe Mariani. N. di cat. 53603).	1890
8991	29740	Franceschini Ernesto	*Fantasia originale.* Poema sinfonico in due parti sulla Ballata *Eleonora* di W. A. Bürger. (Partitura per Banda. N. di cat. 53614).	1890
8992	29741	Westerhout (van) N.	*Ma belle qui danse* (pour piano). (N. di cat. 53716) . .	1890
8993	29742	Capitani G. di Vincenzo	*Le Charme.* Valses pour piano (N. di cat. 54199) .	1890
8994	29743	Detto	*Toujours à toi.* Mazurka pour piano. (N. di cat. 54201) . .	1890
8995	29744	Detto	*Les grandes dames.* Valse brillante pour piano. (N. di cat. 54203).	1890
8996	29745	Detto	*Jolie et coquette* Polka pour piano. (N. di cat. 54202) .	1890
8997	29753	Gastaldon S.	*Notte silenziosa.* Melodia (per Sop o Ten. con accompagnamento di pianoforte) Parole di Faust Salvatori. (N. di cat. 53916).	1890
8998	29754	Detto	*Le Campane.* Fantasia per Mezzo Sop o Ten. o Bar. (con accompagnamento di pianoforte) Versi di Faust Salvatori. (N. di cat. 53915)	1890
8999	29759	Quaranta François	*Novembre approche!* (Novembre arriva!) Mélodie. Paroles françaises de Paul Bourget, version italienne de D. G. Quaranta. (N 1 pour Sop ou Ten. avec accompagnement de piano). N. di cat. 53846.	1890
9000	29761	Danesi Settimia	*Povero Domenico.* Dramma in cinque atti . .	Rappresentato per la prima volta il 26 gennaio 1885 al teatro Rossini in Roma.
9001	29765	Wrzi Vincenzo	*Guerra in tempo di pace.* Operetta musicale (Partitura) . .	Rappresentata per la prima volta il 5 aprile 1890 al teatro Principe di Napoli in Catania.

Roma, addì 2 aprile 1890.

unico delle leggi sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Dabalà e Casaccia (Editori).	Milano	22 febbraio 1890	2	
Detti.	Id.	22 id. »	2	
Detti.	Id.	22 id. »	2	

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865, *N.* 2337, 10 *agosto* 1875, *N.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882, *N.* 756 *(Serie 3ª) durante la* **prima quindicina** *del mese di* **aprile 1890**.

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO Numero di registro	CERTIFICATO PREFETTIZIO DATA della presentazione	TASSA pagata Lire	OSSERVAZIONI
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	68	3 marzo 1890	10	
Detta	Id.	69	3 id. »	10	
Detta	Id.	70	3 id. »	10	
Detta	Id.	71	3 id. »	10	
Detta	Id.	73	3 id. »	10	
Detta	Id.	74	3 id. »	10	
Detta	Id.	75	3 id. »	10	
Detta	Id.	76	3 id. »	10	
Detto	Id.	89	3 id. »	10	
Detto	Id	90	3 id. »	10	
Detto	Id.	85	3 id. »	10	
Danesi Settimia.	Roma	74	25 id. »	10	
Wrzi Vincenzo.	Catania	22	9 aprile 1890	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato stipulato in Reggio di Calabria il 25 marzo 1890 ed ivi registrato nel giorno 8 corrente aprile al vol. 22, n. 1714 atti privati, il signor *Bonaventura Antonino* di Messina ha ceduto e trasferito al signor *De Pasquale Di Santi Silvestro* pure di Messina, tutti i diritti che gli competono sulla privativa industriale rilasciatagli con attestato del 17 febbraio 1890, vol. 52, n 424, della durata di quindici anni a partire dal 31 marzo 1890, per il trovato designato col titolo: « Nuovo processo per la fabbricazione di estratti di liquerizia, di sommaco, di vallonea, di scorze di sughero, di scorze d'elce ecc. concentrati nel vuoto, liquidi, cristallizzati e secchi in polvere. »

Il relativo atto di trasferimento è stato presentato alla prefettura di Reggio di Calabria il 10 corrente aprile, e venne registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo ministero al n. 984 per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 25 aprile 1890.

Il Direttore: G. FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata del 29 marzo 1890, autentica Emanuel Schiffmann notaio a Vienna, registrata a Roma il 10 corr. aprile al reg. 51 n. 9173, atti privati, i signori *Schuek, Kohuberger* e *Mandl* proprietari della Oesterreichisch Amerikanische Gummiwaaren Fabrik a Vienna, hanno ceduto e trasferito alla *Oesterreichisch Amerikanische Gummi-Fabrik-Actiengesellschaft* di Vienna tutti i diritti loro spettanti sulla privativa industriale ai medesimi rilasciata con attestato d'importazione del 17 gennaio 1889, vol. 48, n. 162, della durata di sei anni a partire dal 31 dicembre 1888 per il trovato designato col titolo: « Procedimento per gonfiare le palle da giuoco di cautschuk e mantenerle in uno stato di tensione durevole ».

Il relativo atto di trasferimento venne presentato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero il 16 corr. aprile, ed ivi registrato al n. 985 per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 25 aprile 1890.

Il Direttore
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 100248 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25 annue, al nome di Vaghi Napoleone, Luigia ed Angelo fu Giuseppe, minori, sotto la tutela di Nessi Francesco, domiciliati in Breccia (Como) è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Vaghi Napoleone, Luigia e Stefanina Angela fu Giuseppe minori, ecc, come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 aprile 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 747830 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 700, al nome di Gablenz Matilde del fu barone *Luigi*, vedova di Acton cav. Gustavo, domiciliata in Venezia, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gablenz Matilde del fu barone *Lodovico*, vedova . . . ecc. . . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 aprile 1890

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico ispettore con la retribuzione annua di lire 1200 per l'incarico di sopraintendere al regolare funzionamento del Dispensario celtico governativo instituito nella città di Bologna a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888; di assumere ove d'uopo la direzione nei casi in cui il direttore titolare sia legittimamente impedito, e di compiere tutte quelle visite sanitarie che la Prefettura o la locale Questura avessero bisogno di far eseguire per l'osservanza delle prescrizioni fatte da regolamento 29 marzo 1888, sulla polizia dei costumi.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 agosto p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) atto di nascita;
b) certificato di buona condotta di data recente;
c) certificato del domicilio abituale;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 24 aprile 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 2000, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Roma a mente dal disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888, ed un altro per un assistente con lire 1500 annue.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 agosto p. v. le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè;

a) atto di nascita;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato di domicilio abituale;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 24 aprile 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 1000, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nelle città di Caserta, a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 agosto p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 24 aprile 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

AGLI UFFICI VACANTI E CHE SI RENDERANNO VACANTI NELLE SCUOLE NORMALI GOVERNATIVE.

1. E aperto il concorso per titoli agli uffici vacanti ed a quelli che si renderanno vacanti nel prossimo anno scolastico 1890-91, nelle scuole normali superiori ed inferiori governative ed in quelle che saranno convertite in governative:

a) per provvedere, nelle scuole normali superiori, alla scelta dei professori di pedagogia e diritti e doveri;

id. di lingue e lettere italiane;

id. di matematica e scienze naturali;

id. di storia e geografia;

ai quali verrà dato, col grado di reggente, lo stipendio di lire 1800 all'anno;

delle insegnanti aggiunte di storia e geografia, alle quali verrà dato col grado di reggente lo stipendio di lire 1500;

degli insegnanti di matematica e fisico-chimica soltanto, ai quali verrà dato col grado di reggente lo stipendio di lire 1300.

Id. di storia naturale soltanto, id. id., lire 1300.

Id. di disegno e calligrafia, id. id., lire 1300.

Id. di solo disegno, id. id., lire 1000.

Id. di sola calligrafia, id. id, 500.

Id. di canto corale, id. id., lire 500.

dei maestri e delle maestre del corso preparatorio, id. id. lire 1300.

b) per provvedere, nelle scuole normali inferiori, alla scelta degli insegnanti aggiunti di pedagogia e diritti e doveri, ai quali verrà dato col grado di reggente lo stipendio di lire 1600.

Id. di lingua italiana, storia e geografia, id. id., lire 1600.

Id. di matematiche e scienze naturali, id. id., lire 1600.

delle maestre e dei maestri del corso preparatorio, id. id., lire 1300.

delle maestre degli asili d'infanzia annessi alle scuole normali superiori, o inferiori alle quali sarà dato un incarico con la rimunerazione di lire 1200.

2. A questo concorso possono presentarsi anche quelli che insegnano al presente nelle scuole secondarie classiche e tecniche governative.

3. Gli insegnanti delle scuole normali superiori, quelli delle scuole inferiori e dei corsi preparatorii, che desiderano la promozione a professori di pedagogia e diritti e doveri, di lettere italiane, di matematiche e scienze naturali o di storia e geografia e quelli che aspirano a passare da un ufficio ad un altro, devono prendere parte al concorso.

4. Coloro che desiderano essere ammessi al concorso, dovranno, entro il 25 maggio prossimo, inviare al Ministero dell'istruzione pubblica (Divisione per le scuole normali) la domanda scritta in carta bollata da lire 1,20.

Chi vuol concorrere a due o più uffici diversi, di quelli indicati innanzi, deve inviare una speciale domanda per ciascuno di essi.

5. Il candidato [illegible] gli studii fatti e parlare degli uffici da lui tenuti nello insegnamento, ed unire alla stessa:

a) La fede di nascita, dalla quale risulti che non abbia oltrepassato i 40 anni di età, salvo per quelli che prestano al presente servizio in una scuola normale o in altro istituto governativo pareggiato;

b) Il certificato medico, con cui si attesta che il candidato gode buona salute ed ha la vigoria fisica necessaria a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

c) La fede penale;

d) L'attestato di specchiata moralità, rilasciato dalla Giunta del Comune o dei Comuni nei quali il candidato stette gli ultimi sei anni con la speciale dichiarazione di essere degno di insegnare in una scuola normale;

e) Il titolo di abilitazione all'insegnamento cui aspira; lo specchio dei voti ottenuti negli esami speciali del corso degli studi e quello dei voti meritati negli esami di diploma; le pubblicazioni fatte in doppio esemplare, esclusi i manoscritti.

6. Sono titoli di preferenza:

a) L'aver fatto un regolare corso di studii secondarii classici o tecnici e poi di studi superiori, e l'aver conseguito la laurea.

b) L'aver compiuto con lode un regolare corso di studii in una scuola normale governativa o pareggiata, e conseguito il diploma di maestro elementare di grado superiore.

Non si accolgono le domande alle quali non siano uniti tutti i documenti, ne si accettano documenti che non siano originali.

Tutti quelli i quali presero parte al concorso per gli uffici indicati di sopra nei due ultimi anni passati, devono prendere parte anche al presente concorso se desiderano ottenere uno dei posti ai quali si dovrà provvedere nell'anno scolastico 1890-91.

Roma, 17 aprile 1890.

Il Direttore Capo della Division. Istruzione Primaria

1 GIODA.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 28 aprile 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 756, 6

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 65

Vento a mezzodì . . . . . NW. debolissimo.

Cielo a mezzodì . . . . . 3/4 coperto.

Termometro centigrado { massimo = 19°, 0, minimo = 6°, 5.

28 aprile 1890.

Europa pressione elevata Russia, piuttosto bassa Mare Nord; depressione secondaria (757) Sud Adriatico. Mosca 773.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Sud; alquanto salito Nord; pioggiarelle con temporali Nord; pioggie Italia inferiore; neve monti circostanti Cagliari; temperatura diminuita ovunque. Stamane cielo nuvoloso, coperto, piovoso, scirocco fortissimo penisola salentina. Venti deboli freschi settentrionali Nord, ponente Sicilia. Barometro 758 basso continente; 760 estremo Nord e Sud. Mare agitato Canale Otranto.

Probabilità: venti freschi intorno ponente; pioggie specialmente Centro; temperatura piuttosto bassa; mare mosso agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 28 aprile 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 15.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Comunicazione.

Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N 6).

PRESIDENTE ricorda che nella seduta di sabato la discussione giunse fino all'articolo 10 inclusivamente, rimanendo sospesi gli articoli 3, 5 e 6.

Chiede al relatore se si debbano discutere gli articoli medesimi o proseguire la discussione al punto in cui essa si arrestò sabato, cioè all'articolo 11

COSTA, relatore, prega che, tenuta sospesa la discussione dell'articolo 3, si discuta l'articolo 5.

PRESIDENTE, dà lettura dell'articolo 5, così concepito:

Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che abbiano una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che abbiano una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della Congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Potrà pure nella medesima forma, avuto riguardo all'indole della istruzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia autonoma, amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Soggiunge che a quest'articolo sono proposti tre emendamenti. Uno di semplice forma, proposto dal senatore Calenda, che consisterebbe nel sostituire alle parole: « Potrà pure... » le altre: « Può pure... ».

L'altro emendamento è proposto dal senatore Auriti e consisterebbe nell'aggiungere alle parole: « opera pia autonoma » che si leggono nell'ultimo comma, la parola: « elemosiniera » e nell'aggiungere inoltre all'articolo stesso un nuovo capoverso nei seguenti termini;

« Per la gestione di un'opera pia autonoma, con rendita annuale non inferiore a lire 300, concentrata nell'amministrazione della Congregazione di carità, ai termini degli articoli 55 e 56 della presente legge, è aggiunto ai membri di quella un rappresentante dell'ente speciale, il quale è scelto nel modo determinato dagli statuti organici della fondazione, e in mancanza è nominato, a maggioranza assoluta di voti, da coloro che secondo i detti statuti sarebbero gli amministratori fiduciari ».

Un terzo emendamento a questo art. 5 è proposto dal senatore Alfieri che vorrebbe concepito l'articolo così:

Art. 5.

Che nei comuni la cui popolazione oltrepassa i sessantamila abitanti possa, a richiesta del Consiglio comunale, approvata dall'autorità tutoria provinciale e dal ministro dell'interno, la Congregazione di carità essere aumentata di due membri in ragione di ogni diecimila abitanti in più e possa essere ripartita in sezioni investite degli uffici e facoltà amministrative della Congregazione di carità.

Dà la parola al senatore Auriti perchè svolga il suo emendamento.

AURITI dice che il punto più importante della legge è la cessazione di varie amministrazioni autonome, concentrate in una amministrazione elettiva, la Congregazione di carità.

I due problemi: separazione e concentramento, sono compresi, come è connessa la costituzione dell'organo alle sue funzioni.

La carità laica alla elemosina spicciola ha sostituito un *quid* cui occorre amministrazione speciale e cognizioni tecniche.

L'Ufficio centrale rivolse sapientemente la questione della concentrazione obbligatoria, sia per le opere pie minuscole, sia per le opere pie elemosiniere; raccolse in unità dei rivoli dispersi, rendendone più efficace la favorevole influenza.

Spiega le cresciute funzioni della Congregazione di carità coll'attuale disegno di legge.

Essa sarà l'eletta del Consiglio comunale che, fatalmente dominato dalla politica, potrà costituire con criteri di partito la Congregazione di carità, d'onde il pericolo che la carità resti nelle mani di un partito.

Ad evitare questo pericolo, provvede il suo emendamento che ha inoltre il vantaggio di assicurare il rispetto della volontà del testatore.

Osserva che, anche quando vi è concentrazione, il disegno di legge non crea una gestione unica, ma conserva gestioni separate.

Basterà il solo amministratore chiamato, in conformità del suo emendamento, a serbare intatti gli scopi che esso si propone, purchè tale amministratore sia energico, ed è probabile che lo sia, visto che ha interesse ad esserlo.

L'amministrazione poi sarà più accurata perchè i membri di essa saranno meno oberati.

La proposta modificazione tranquillerà i pii testatori che potrebbero temere un minor rispetto alle loro volontà, a causa della concentrazione.

Le votazioni dei bilanci saranno fatte con maggior cautela e competenza.

Secondo lui occorre distinguere la votazione dei bilanci parziali dal loro coordinamento in un bilancio unico.

Con questo sistema si avrà un vantaggio anche nella elasticità dei bilanci, salva sempre la destinazione dei beni a fini particolari.

Pone in luce la differenza fra il testo dell'articolo 5 quale è proposto dall'Ufficio centrale e quello che egli propone.

Previene e confuta le obbiezioni d'indole amministrativa che si possono muovere al suo progetto.

(L'emendamento Auriti è appoggiato).

ALFIERI svolge il suo emendamento.

Dimostra come tale emendamento corrisponda al carattere e alle funzioni della congregazione di carità.

Spiega come l'aumento di due membri ogni 10,000 abitanti nei comuni la cui popolazione oltrepassa i 60,000 abitanti, è necessario per la regolare amministrazione e come il ripartire la congregazione in sezioni ne renda l'opera più efficace.

Non reputa sufficiente l'affidarsi al regolamento.

(L'emendamento del senatore Alfieri è appoggiato).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che la proposta del senatore Alfieri pecca nella forma e nella sostanza.

Nota, che col sistema da lui proposto per la congregazione di carità, in certe città, per esempio Napoli, si avrebbe un Parlamento e che invece di un amministrazione si avrebbe una confusione.

Ha aderito al concetto dell'onor. Di Sambuy che nelle grandi città sieno da istituire dei sub-comitati.

Però non avrebbe aderito nemmeno alla cifra di popolazione in proporzione della quale secondo il senatore Di Sambuy avrebbe da fissarsi il numero dei membri della congregazione.

Ripete ciò che già disse, di credere cioè che tale questione sia da riservare al regolamento.

Pertanto non accetta l'emendamento Alfieri.

Quanto all'emendamento dell'onor. senatore Auriti, fa due obbie-

zioni: si avrà un'amministrazione che si cristallizzerà; si avranno membri irremovibili. Mancherebbe una sicurezza, mancherebbero garanzie nella composizione della congregazione di carità.

La garanzia principale sta nel timore degli amministratori di non essere più eletti

Sebbene con dolore, deve opporsi anche alla proposta del senatore Auriti.

AURITI teme che il suo concetto sia frainteso. Gli amministratori che egli propone di aggiungere non alterano la compagine normale dell'amministrazione, perchè essi entrano solo per la votazione dei bilanci parziali.

Questo basta a serbare alle opere pie autonome che hanno una certa rendita annuale la necessaria autonomia.

Insiste sul concetto che il suo emendamento è una seria garanzia pei pii fondatori.

Osserva che la maggioranza non può mai essere alterata dal voto degli amministratori aggiunti.

ALFIERI. La ripulsa del presidente del Consiglio alla sua proposta dovrebbe scoraggiarlo.

Ma siccome la proposta stessa è frutto di maturo esame, così vi insiste.

Ammette che a forma dell'emendamento non sia corretta. La si potrebbe del resto facilmente correggere.

Non crede che sostanzialmente abbia peso la obbiezione che colla sua proposta le congregazioni di carità, in ispecie nelle grandi città, diventerebbero dei parlamenti.

A questo si potrebbe ovviare aumentando la cifra della popolazione cui dovrebbero proporzionarsi i consiglieri da eleggere.

Intende che, per quanto si tratta della vigilanza della carità, la rappresentanza debba essere costituita in modo ed in proporzione tale che tutti gli interessati possano esserne garantiti.

Crede poi che in materia simile sia impossibile prescindere dallo elemento della capacità e dell'onestà degli amministratori, sul qual punto il solo suffragio elettorale non sembragli garanzia sufficiente.

Quanto meno crede che la legge debba fissare come ed in quale proporzione il numero dei componenti della congregazione di carità debba aumentarsi nelle grandi città.

COSTA, relatore, osserva che l'emendamento dell'onorevole Alfieri ha due scopi: rinforzare l'amministrazione della beneficenza; agevolare le erogazioni.

Obbietta che il maggior numero degli amministratori è un cattivo mezzo per migliorare l'amministrazione; che lo stesso articolo 5 nel testo dell'Ufficio centrale permette la costituzione dei comitati di erogazione,

E questa costituzione, visto che si tratta solo di ordinare un comitato esecutivo della congregazione, può farsi con regolamento.

L'art. 11, ultimo comma, soddisfa al voto dell'onorevole Alfieri, presupponendo l'esistenza dei comitati di erogazione.

Ringrazia l'onorevole Auriti di essersi dichiarato soddisfatto degli emendamenti introdotti nel progetto dall'ufficio centrale.

Quanto al concentramento delle Opere pie nella congregazione di carità, non crede che possa essere preso in considerazione il dubbio espresso dall'onorevole Auriti che la rappresentanza degli enti concentrati non si verifichi nell'ente amministratore. Il concetto che la congregazione di carità possa non corrispondere al suo scopo, parte da un sentimento di diffidenza che non deve avere influenza nelle presenti deliberazioni Si tratta qui di fare il meglio che si possa per il rigoroso, e normale funzionamento della beneficenza.

L'ultimo allinea dell'articolo 5 ha appunto per oggetto di provvedere ai casi di Opere pie le quali esigano speciale rappresentanza. A questo provvederanno, dietro i necessari apprezzamenti, la congregazione di carità ed i Consigli comunali e provinciali Non c'è apparentemente nel progetto quello che l'onorevole Auriti desidera. Ma sostanzialmente c'è, ed egli potrebbe contentarsene.

AURITI dice che la garanzia che egli cerca nel disegno di legge non vi è, perchè dipende dal beneplacito della maggioranza della congregazione di carità.

Nessuno dimostrò che la sua proposta faccia del danno; nessuno potè negare che faccia dei vantaggi; tant'è che lo stesso relatore ammise che il vantaggio vi era.

La elezione è il trionfo materiale del numero, non è una garanzia.

Preferisce si dica che egli studiò la legge, anzichè si dica che egli è accondiscendente per farla approvare.

FARALDO osserva che nella discussione generale enunciò i concetti ora concentrati dall'onorevole Auriti.

Prega l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole relatore a considerare che la garanzia proposta nel disegno di legge non è provato sia sufficiente.

Occorre che sia affatto distrutto il pericolo della partigianeria.

COSTA, relatore, osserva che la relazione raccolse ed espresse le idee di tutti, quindi non si può imputare a lui l'opinione che vi sieno pericoli di spirito partigiano.

L'emendamento dell'ufficio centrale non è animato dal timore di partigianeria, ma dal timore che la congregazione di carità non sia assorbita dal Consiglio comunale.

Gli interessi che l'onorevole Auriti vuole difendere sono difesi dall'art. 60 e, in caso estremo, coll'ultimo comma dell'art 15.

ALFIERI dopo la spiegazione del relatore, rinunzia alla prima parte del suo emendamento, ma mantiene la seconda parte relativa alla proporzionalità dei membri della Congregazione di carità.

Per altro consente a ridurla in questo senso che la congregazione di carità sia aumentata di un membro per ogni 20 mila abitanti.

Questo emendamento dovrebbe essere aggiunto al primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE pone successivamente ai voti l'aggiunta del senatore Alfieri al primo comma dell'articolo 5, modificato secondo che il proponente ha dichiarato, e l'aggiunta del senatore Auriti all'articolo medesimo.

Tanto la proposta Alfieri che la proposta Auriti sono respinti.

PRESIDENTE, a proposta dell'ufficio centrale, pone in discussione l'art. 3 e ricorda l'emendamento che vi propose l'onorevole senatore Piola.

COSTA, relatore, osserva che l'emendamento Piola muove dal dubbio se la congregazione di carità sia un ente morale o la rappresentanza di uno o più enti morali, e legge un emendamento concordato dall'ufficio centrale e accettato dal Governo, secondo cui l'art. 3 risulterebbe nuovamente formulato così:

Art. 3.

In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

Osserva poscia che in tal modo l'articolo comprende sostanzialmente anche l'emendamento del senatore Piola.

PIOLA, così essendo, ritira il suo emendamento.

L'art. 3 è approvato nella nuova redazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 6 concepito così:

Art 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno.

Una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli eligibili che non facciano parte del Consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

AURITI ritira un emendamento a lui proposto a questo articolo.

CASTAGNOLA propone il seguente emendamento al secondo capoverso dell'art. 6:

« Sostituire alla parola: *eleggibili*, la parola *elettori* ».

Dimostra che il testo dell'Ufficio centrale qui è inutile perchè esclude due volte talune persone e dannoso perchè esclude persone che è assurdo escludere.

Prega quindi sia accolta la modificazione da lui proposta che non toglie le garanzie di capacità e non lascia sussistere dannose e ingiuste esclusioni.

COSTA, relatore, confessa che il ragionamento e gli apprezzamenti dell'on. Castagnola gli fecero impressione.

Osserva però che vi deve essere un malinteso, perchè l'art. 6 parlando di *eleggibili* vuol dire *eleggibile agli uffici della congregazione di carità.*

CASTAGNOLA considera la dichiarazione del relatore come interpretazione autentica e quindi ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento dell'on. senatore Alfieri così concepito:

« Che nei comuni la cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti tutti i membri della congregazione di carità siano eletti dai medesimi elettori che eleggono i consiglieri comunali, ma con ischede a squittinio segreto.

« Fra i membri così eletti il Consiglio comunale designa il presidente ».

ALFIERI dimostra che il suo emendamento mira a tutelare la libertà del voto, che è poi garanzia di buona scelta negli amministratori.

CALENDA propone l'emendamento seguente:

Nell'articolo 6 in luogo della parola *eleggibili* si dica: « Non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale ».

Giustifica questo emendamento col dire che esso risolve un dubbio, mentre una semplice, per quanto autorevole interpretazione dell'onorevole relatore lascierebbe sussistere incertezze di interpretazione.

COSTA, relatore, accetta l'emendamento Calenda, non quello dell'on. Alfieri.

Non crede che sia il caso di stabilire in questa legge diverse forme di elezione dei membri delle congregazioni di carità.

L'on. Alfieri non stabilisce soltanto una diversità di diritto.

In ogni caso reputerebbe doversi il concetto dell'on. Alfieri sancire in senso inverso, nel senso cioè che, non nelle grandi città, ma nei minori comuni si ammettessero elezioni di secondo grado, e ciò per ragione della maggiore cultura presumibile nel corpo elettorale delle grandi città.

Ma ripete non sembrargli questo il luogo opportuno di sancire una simile differenza.

ALFIERI svolge sotto nuovi aspetti le sue proposte, corroborandole di nuovi argomenti.

Non crede accettabili i criteri di capacità proposti dal relatore. Non si duole che nel disegno manchi la rappresentanza delle minoranze.

Non si deve fare della politica, nè dare occasione a che se ne faccia, poichè qui si discute una legge di beneficenza.

Ritiene che anche il contadino illetterato può esprimere la sua fiducia in chi è chiamato ad amministrare la beneficenza.

L'emendamento afferma dei principi sui quali insiste.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'emendamento Calenda, respinge l'emendamento Alfieri.

CASTAGNOLA ritira il suo emendamento che è compreso in quello dell'onorevole Calenda.

L'emendamento Calenda è approvato; l'emendamento Alfieri è respinto.

PRESIDENTE mette poi ai voti l'articolo 6 coll'emendamento Calenda.

L'articolo è approvato nei seguenti termini.

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno.

Non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale.

Una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli eleggibili che non facciano parte del Consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

PRESIDENTE, apre la discussione sull'articolo 11, di cui dà lettura:

Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte delle congregazioni di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, della legge provinciale e comunale ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione de conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione in contradditorio della loro legale rappresentanza; o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

e) i congiunti sino al secondo grado civile col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'articolo 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'articolo 5.

PRESIDENTE. A questo articolo 11 sono proposti tre emendamenti.

Il senatore Calenda propone che alla lettera *d* si sopprimano le parole: *in contradditorio della loro legale rappresentanza.*

Il senatore Massarani propone che si sopprimano i due capoversi ultimi.

E finalmente il senatore Griffini propone che al capoverso *e*, dopo le parole *i congiunti*, si aggiungano le parole: *od affini.*

CALENDA svolge il suo emendamento che dichiara diretto ad affermare meglio il concetto della legge.

Le parole di cui propone la soppressione gli paiono superflue non solo, ma forse pericolose. Tale soppressione è consigliata dalla dizione dell'art. 29 della legge comunale e provinciale e suggerita dalla esperienza degli amministratori. È consigliata altresì dalla prudenza che è frutto di fatti accaduti nella interpretazione di altre leggi.

AURITI dice che gli articoli 73, 78 e 79 ammettono l'azione popolare di cui l'oratore svolge il concetto.

Spiega la ragione dell'inciso contenuto nel testo dell'ufficio centrale: esso fu reso necessario dall'azione popolare.

Propone si sospenda la discussione su questo punto dopo aver votato gli articoli relativi all'azione popolare.

CALENDA osserva che, malgrado l'azione popolare, l'inciso che egli vuole soppresso deve davvero essere soppresso.

COSTA, relatore, si accosta alla proposta dell'on. Calenda, dichiarando però esplicitamente che non si deve permettere sia reso ineleggibile un cittadino spiccando contro di lui una citazione qualche giorno prima dell'azione.

L'ufficio centrale accetta la soppressione dell'inciso.

CALENDA ringrazia.

AURITI ripete alcune spiegazioni sul fondamento dell'inciso che si vorrebbe soppresso, e la sua connessione coll'azione popolare.

PIERANTONI osserva che l'on Auriti commette una confusione, l'art. 11 non ha nulla a che fare coll'art 78.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'emendamento Calenda.

Non accetta la sospensione della discussione di questo articolo.

L'art. 78 dà all'azione popolare tutti i mezzi d'esplicarsi, tutte le garanzie.

Aspettare la discussione dell'art. 78 è un perder tempo.

GRIFFINI spiega le ragioni del suo emendamento per cui all'alinea e), alla parola « congiunti » sarebbero aggiunte le parole « od affini ». La ragione essenziale è quella della diversa estensione che può dare al significato della parola « congiunti ». Un'altra ragione è che in altra parte della legge si parla di « congiunti ed affini », laonde qui parrebbe che gli « affini » debbono essere esclusi, ciò che non può essere nell'intendimento dell'ufficio centrale.

COSTA, relatore L'ufficio centrale consente che nell'articolo si dica « parenti od affini fino al secondo grado » sopprimendo anche la parola « civile ».

MASSARANI all'art. 11 propone la soppressione dei due ultimi capoversi che stabiliscono l'ineleggibilità del parroco.

Confutando i propri contraddittori, afferma che secolarizzare significa rivendicare allo Stato e al libero suffragio degli elettori quegli uffici di cui s'era impadronita la Chiesa nei secoli andati, e fattosene un privilegio; non già escludere singoli cittadini, perchè preti, dal diritto comune.

Dimostra che le leggi tanucciane, leopoldine, siccardiane, e gli stessi decreti del principe Eugenio di Savoia a Napoli, citati dall'onorevole relatore, furono dettati nel primo e non nel secondo senso.

Spiega la propria insistenza anche con ricordi personali; cita i processi di Mantova, i preti che vi soffrirono e morirono per la patria, e augura che, come allora ci riuniva tutti in un affetto la comune servitù, così tutti torni ad affratellarci la libertà comune (Vive approvazioni).

GRIFFINI dice le ragioni per le quali voterà favorevolmente l'articolo come fu proposto dall'Ufficio centrale, perchè sia mantenuta la esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità.

La questione fu esagerata. Parrebbe che si tratti nientemeno che della esclusione assoluta di ogni sacerdote dalla amministrazione delle opere pie.

Il vero fondamento dell'art. 11 è che tutti i cittadini senza eccezione possono far parte della amministrazione della beneficenza.

Una sola eccezione è fatta per i parroci, per i curati e per i canonici.

Ma poi a questa eccezione sono fatte tre controeccezioni che la riducono poco meno che a nulla.

Infatti per il progetto i detti ecclesiastici possono far parte delle amministrazioni di brefotrofi, di orfanotrofi, ecc.

Poi possono far parte dei comitati di erogazione. Poi possono entrare anche nelle congregazioni di carità qualora essi figurino tra i benefattori, e vi possono ancora entrare come rappresentanti di istituti autonomi, quando sieno amministrati dalla congregazione di carità.

Laonde sotto questo aspetto il progetto non meritava certo tutte le enormi censure che gli furono levate contro.

Si dice: quale è la ragione di questa disposizione? La guerra alla religione forse?

Ma quale sarà quel Governo dissennato il quale muova guerra alla religione, che è tra i massimi fondamenti di ogni Governo?

La verità è che tutti noi ci facciamo in quattro per poter metterci d'accordo col clero che riconosciamo essere anch'esso composto di cittadini come noi.

Ma non è nostra colpa, se siamo posti nella necessità di difenderci.

Dimostra come qui non si tratti di una conseguenza del lavoro delle sètte.

Non ha mai appartenuto ad alcuna setta, eppure ha sempre dato il suo voto a quelle leggi che si dicono fatte dalle sètte.

Il movente vero delle disposizioni di queste leggi è quello della difesa sociale.

Riconosce che fra i sacerdoti aventi cura di anime vi sono delle egregie persone. Ma non può a meno di notare che queste persone sono soggette alla cieca obbedienza e non hanno volontà propria.

Noi non possiamo volere che i sacerdoti ai quali la legge si riferisce sieno fedifraghi.

Il gettare le armi che abbiamo per difenderci contro i clericali potrebbero qualificarsi di tradimento.

Crede poi che in questo caso il Senato farà specialmente bene ad uniformarsi al voto della Camera elettiva.

Queste sono le ragioni per le quali egli darà voto favorevole all'art. 11 e contrario all'emendamento Messarani.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 28 Aprile 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato.

DILIGENTI dichiara non essere esatto il Resoconto che gli attribuisce di aver detto che oggi la rendita è sostenuta artificialmente. Non fece che biasimare le operazioni della Banca Nazionale alla Borsa di Parigi nel 1885 che lo stesso direttore generale confessa, compiacendosene, nella relazione del conto dell'anno medesimo presentata il 24 febbraio 1886.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto nel processo verbale della seduta di oggi di questa rettificazione.

(Il processo verbale è approvato).

TORRACA rileva che un prefetto, quello di Bergamo, ha vietato ai comuni della sua provincia di far petizioni riflettenti la materia della istruzione primaria, affermando che non ne abbiano il diritto. Chiede spiegazioni al Governo.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, riferendosi all'articolo 57 e seguenti dello statuto, crede che i Consigli comunali possano mandare petizioni collettive alla Camera, considerandoli come autorità costituite.

TORRACA ringrazia e confida che il Governo agirà in conseguenza.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, fa riserva per il caso speciale.

LANZARA presenta la relazione sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili

LAZZARO svolge la seguente disposizione transitoria:

« Nulla è innovato per quegli ufficiali d'ordine di prima classe che alla pubblicazione della presente legge abbiano già un sessennio nel loro grado e che siano promovibili ad archivista per anzianità ».

Intende con questa disposizione che sia impedito che una benemerita classe di impiegati venga ad aver danno dalla legge che si discute.

Si tratta di un piccolo numero di impiegati di ordine, i cui diritti acquisiti vanno rispettati.

FAGIUOLI, relatore, non crede necessaria questa disposizione transitoria perchè la classe degli impiegati d'ordine, cui ha voluto alludere l'onorevole Lazzaro, non apparisce particolarmente pregiudicata in seguito alle disposizioni, già approvate, della legge in discussione.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, ritiene che contro la proposta dell'onorevole Lazzaro esista anche la questione pregiudiziale delle disposizioni già approvate.

Oltre a ciò nota che, anche nel merito, non possa accettarsi quella disposizione transitoria; perchè sussiste ancora per le promozioni il criterio dell'anzianità per gli idonei.

LAZZARO mantiene la sua proposta.

CAVALLOTTI si associa alla proposta stessa, trovando eccessivo che si pretenda un esame da persone che con lunghi servizi hanno dato prova di quell'idoneità, senza la quale sarebbero già stati licenziati.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, persiste nel ritenere inaccettabile la disposizione proposta; perchè essa presuppone la ripartizione della carriera d'ordine in gradi che possono anche non esistere; perchè, data la ripartizione, non si può ritenere che ogni scrivano possa avere attitudine per fare l'archivista, ed infine perchè quelli che abbiano cotesta attitudine potranno essere promossi senza bisogno d'esame.

(La Camera non approva la proposta del deputato Lazzaro).

NASI dà ragione della seguente disposizione transitoria:

« Fino alla nomina di tutti coloro che, in seguito a regolare esame, furono classificati idonei al posto di segretario, resta sospesa l'esecuzione dell'articolo 17 della presente legge ».

Secondo questa proposta i vice segretari più anziani potrebbero venire promossi senza bisogno di esporsi a nuovi esami, concorrendo con vice-segretari più giovani e quindi più atti a superare l'esame.

FAGIUOLI, relatore, crede che l'esame d'idoneità sarà dal Governo ritenuto sufficiente alla promozione quando esso corrisponda ai nuovi esami che verranno stabiliti; ma quando venga meno la identità cessa il valore dell'esame già dato.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, associandosi al relatore, prega l'onorevole Nasi di ritirare la sua proposta.

Nasi la ritira.

PRESIDENTE, essendone terminata la discussione, domani il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

CARMINE, presenta la relazione sul disegno di legge per il riparto del numero dei deputati tra i collegi elettorali.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della giustizia amministrativa.

FORTUNATO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

TITTONI, della Commissione, si compiace che l'on. Crispi, fedele ai concetti espressi nel 1865, abbia presentato questo disegno di legge il quale sodisfa ad un bisogno riconosciuto generalmente; ma è dolente che il Governo ricusi qualsiasi emendamento, e gli pare che le modificazioni che il Senato va introducendo nel disegno di legge sulle Opere pie tolgano fondamento all'argomento dedotto della prossima cessazione del periodo parlamentare.

Indica quindi le disposizioni nelle quali riterrebbe opportuno qualche schiarimento od emendamento, confidando che il Governo vorrà tener conto delle sue osservazioni. (Bravo!).

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, dichiara di non poter seguire l'on. Tittoni nelle osservazioni fatte a proposito dei varii articoli, e ciò per non denaturare il concetto di una discussione generale.

Avendo l'on. Tittoni dichiarato di accettare il criterio informatore della legge, si riserva di rispondere durante la discussione degli articoli alle speciali osservazioni che a questi si riferiscano, insistendo però nel pregare la Camera di non portare modificazioni al disegno di legge, per non doverlo sottoporre un'altra volta all'approvazione del Senato.

BONASI, relatore, si unisce a queste dichiarazioni.

TORRACA si arrende alla necessità di votare, così come è formulato, il disegno di legge che si discute: e solamente si limita ad alcune riserve intorno al mezzo escogitato per raggiungere il fine che è buono, il mezzo crede male congegnato, non fosse altro perchè non obbedisce al criterio della divisione del lavoro, nè a quello che vieta di poter essere giudice e parte in una data vertenza. (Interruzione dell'on. Fortis).

Dico giudice e parte, perchè in questo disegno di legge sono le stesse persone che operano, deliberano, e poi giudicano dell'opera e del deliberato.

INDELLI non può associarsi all'onorevole Torraca nell'idea che il magistrato amministrativo non debba aver nulla di comune colle autorità tutorie amministrative, perchè così si andrebbe a rinunziare alle conquiste fatte dal nostro diritto pubblico colle leggi che abolivano il contenzioso amministrativo, e ammettevano la devoluzione alle Corti supreme dei conflitti di attribuzione.

E d'altronde aggiunge che anche nei giudizi presso i Tribunali ordinari, non è escluso il caso che avvenga quell'incontro di attribuzioni che ora l'onorevole Torraca vorrebbe eliminato.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, osserva all'onorevole Torraca che è giudice e parte colui che giudica in causa propria e nel proprio interesse: e questo non è il caso, trattandosi di disposizioni che non sono nuove neanche nell'ordine giudiziario.

TORRACA rettifica una sua espressione sostituendovi la formula essere qui il caso del *giudice* e del *giudicabile*; formula usata nella relazione del Senato.

BONASI, relatore, replica che appunto alla materia giudicabile rispondano le disposizioni del disegno di legge, per via delle quali si rendono meno numerosi i ricorsi, e con limitato lavoro si vengono a risolvere equamente importanti questioni.

RUBINI presenta la relazione sul disegno di legge per la conservazione del palazzo delle compere di S. Giorgio in Genova.

PRESIDENTE procederemo alla discussione degli articoli del disegno di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

(Sono approvati gli articoli dal n. 1 al n. 12).

LUCIFERO parla sull'art. 13. Domanda se nella costituzione della Giunta quale è indicata nel disegno di legge con elemento governativo e elettivo, il prefetto, quale presidente della Giunta di esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute da questo disegno di legge eserciti una preponderanza morale indiscutibile, nei casi di discrepanza dei membri.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, fa notare all'onorevole Lucifero che, data la composizione della Giunta, quale è indicata nel disegno di legge, essa non potrebbe esser presieduta che dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Esclude che vi possa esser conflitto di interessi, e la Giunta costituirà un tribunale libero, indipendente, imparziale.

BONASI, relatore, aggiunge che non si tratta qui di un Corpo deliberante, ma di un Corpo giudicante. Non è supponibile quindi che i suoi membri siano mossi da altri sentimenti che da quelli di perfetta giustizia

LUCIFERO ringrazia.

(Si approvano gli articoli dal numero 13 al numero 15).

CHIAVES parla sull'articolo 16. Per rimuovere il dubbio circa l'intestazione delle sentenze chiede se sarà osservata la formula generale: *In nome di S. M. il Re.*

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, risponde che ciò è già stabilito per legge generale e sarà particolarmente espresso nel regolamento.

CHIAVES ringrazia.

(Si approvano gli articoli dal n. 16 al n. 22).

LEVI si era inscritto per parlare sull'articolo 23, per limitare la facoltà concessa con essa al Governo di fissare la data dell'attuazione della presente legge, ad ogni modo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole sotto segretario di Stato, non fa proposte, ma domanda una dichiarazione del Governo su questo argomento.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, dice che il Governo ha il massimo interesse a che la legge sia applicata il più presto possibile.

MORELLI domanda uno schiarimento, cioè se nel caso di una violazione di legge per parte di un prefetto sia ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

BONASI, relatore, dice che la risposta alla domanda dell'onorevole Morelli trovasi nella legge sul Consiglio di Stato, che all'articolo 4 prevede il caso della violazione di legge ed ammette l'appello alla 4ª sezione del Consiglio di Stato.

DI SANT'ONOFRIO vorrebbe sapere se con la nuova legge la 4ª sezione del Consiglio di Stato è competente a giudicare sulle decisioni dei Consigli provinciali riguardanti le convalidazioni delle elezioni provinciali.

BONASI, relatore, dice che il caso accennato dall'on. Di Sant'Onofrio è stato studiato dalla Commissione, in seno alla quale il presidente del Consiglio ha promesso di presentare un apposito disegno di legge.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, dice che le osservazioni dell'onorevole Di Sant'Onofrio non si riferiscono all'attuale disegno di legge.

DI SANT'ONOFRIO ringrazia l'onorevole relatore delle dichiarazioni fatte e spera che il Governo provvederà, del resto crede che anche con questa legge si sarebbe potuto provvedere all'importantissimo argomento, che ha accennato.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, constata che le osservazioni dell'onorevole Di Sant'Onofrio si potevano riferire all'articolo 21 dell'attuale disegno di legge.

MORELLI ringrazia l'onorevole relatore per le dichiarazioni fatte, e prega l'onorevole sotto-segretario di Stato di confermarle.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, dice che trattasi di una questione di competenza, sulla quale il Governo per ora non può interloquire.

MORELLI insiste nel credere che il Governo si poteva associare al parere del relatore.

(E' approvato l'articolo 23).

PRESIDENTE dice che domani in principio di seduta si voterà questo disegno di legge a scrutinio segreto insieme ad altri.

Presentazione di due disegni di legge.

GIOLITTI, ministro del tesoro, presenta due disegni di legge, uno per il trasporto di somme da un ad un altro capitolo del Ministero delle finanze, ed un secondo per « note di variazioni per il bilancio di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questi due disegni di legge.

Presentazione di domande d'interrogazione ed interpellanza.

PRESIDENTE dà lettura delle seguenti domande d'interpellanza.

Una dell'onorevole Calvi:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sui disastri che si annunziano ora avvenuti a Pieve del Cairo in seguito alla piena del Po.

Un'altra degli onorevoli Maffi e Pantano.

« I sottoscritti desiderano interpellare il ministro degli interni, per sapere se sia vero il divieto opposto dal Governo a qualunque manifestazione pubblica nel 1° maggio ».

Un'altra dell'onorevole Brunialti:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sullo scioglimento del Consiglio comunale di Zermeghedo (Vicenza). »

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, comunicherà queste domande d'interpellanza e d'interrogazione agli onorevoli ministri dell'interno e dei lavori pubblici

MAFFI chiede all'onorevole sotto-segretario di Stato che sia svolta presto la sua interpellanza, vista la gravità e l'urgenza dell'argomento in essa trattato

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde che prima di fissare la data dello svolgimento di un'interpellanza, bisogna sapere se sarà accolta, e ciò lo potrà dire il ministro al quale è rivolta.

MAFFI si augura che domani il ministro dell'interno sia presente e possa fissarsi la data per lo svolgimento dell'interpellanza.

La seduta termina alle 6,15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 28. — Fu pubblicato un opuscolo per gli operai, in occasione del 1° maggio.

Contiene i ritratti dei delegati austriaci al Congresso operaio di Parigi, il ritratto di Bebel, articoli sulla importanza del 1° maggio e le biografie dei principali capi operai.

LIONE, 28. — In seguito a riunioni anarchiche di propaganda per una violenta agitazione il 1° maggio, la polizia arrestò undici persone, di cui due russe.

VIENNA, 28. — Le notizie date dai giornali circa i provvedimenti militari presi per assicurare l'ordine a Vienna il 1° maggio sono molto esagerate.

Non si tratta punto di occupare le strade e le piazze della città, nè d'interdire agli abitanti l'accesso ai mercati.

Secondo la *Politische Correspondenz*, i rapporti giunti dalla maggior parte dei distretti industriali della Bassa Austria sono rassicuranti.

La Camera terrà seduta il 1° maggio come il solito.

La polizia di Vienna autorizzò gli operai a tenere un *meeting* il 1° maggio, verso obbligo da parte loro di garantire il mantenimento dell'ordine.

A Praga ed in tutte le altre città industriali di qualche importanza, come pure nelle località in cui vi sono miniere, stazionano truppe.

L'ufficioso *Prager Abendblatt* spiega come tali ampli provvedimenti sieno motivati dalla presenza di agitatori stranieri che sobillano gli operai e contro i quali si procederà col massimo rigore.

BUDAPEST, 28. — Il prefetto di polizia ha proibito un Comizio che gli operai volevano tenere il 1° maggio.

Una deputazione delle associazioni operaie dichiarò al prefetto che esse rinunziavano alla processione in massa, poichè desideravano fare una dimostrazione tranquilla e lo pregò a dire sotto quale condizione permetterebbe il comizio assicurandolo che le associazioni stesse avrebbero cura del mantenimento dell'ordine.

PARIGI, 28. — I giornali affermano che due italiani sieno stati arrestati ieri a Versailles, perchè accusati di distribuire stampati eccitanti i soldati a sparare il 1° maggio sugli ufficiali, se questi comandassero loro di caricare i dimostranti.

LONDRA, 28. — Lo *Standard* ha da Berlino « L'Imperatore Guglielmo non ha intenzione, per ora, di fare visita al principe di Bismarck, ma lo visiterà forse durante le manovre di autunno, che avranno luogo nell'Holstein. »

DARMSTADT, 28. — L'Imperatore Guglielmo è partito stamane per Eisenach, fra le ovazioni entusiastiche della folla.

BUDAPEST, 28 — L'*Ungarische Post* annunzia che i Ministri, nelle conferenze tenute sotto la presidenza del conte Kalnoky, si occuparono finora sopratutto del credito da chiedersi alle delegazioni per l'introduzione della polvere senza fumo. La cifra definitiva per tale credito non è ancora fissata. Nel pomeriggio d'oggi avrà luogo una conferenza sotto la presidenza dell'Imperatore.

LONDRA, 28 — Lo *Standard* ha da Costantinopoli che i negoziati pel trattato commerciale anglo turco sono in buona via.

VIENNA, 28 — Le conferenze comuni fra i ministri furono chiuse, nel pomeriggio di oggi, con un Consiglio tenuto sotto la presidenza dell'Imperatore. Fu fissata la data del 4 giugno per la convocazione delle delegazioni

I ministri ungheresi ripartono stasera per Budapest.

I ministri del commercio sottoposero alle Camere di Vienna e di Budapest un regolamento provvisorio per i rapporti commerciali marittimi fra l'Austria Ungheria e la Turchia fino al 31 dicembre 1890.

BRINDISI, 28. — Il Principe Luigi di Battenberg ha oggi visitato il Sottoprefetto e partirà stanotte per Suda a bordo della cannoniera *Stout*, da lui comandata.

TORINO, 28. — Il Principe Alberto Vittorio d'Inghilterra è giunto da Brindisi alle ore 7 pom. e si è recato all'*Hôtel Turin*. La sua partenza è fissata a domani alle 2,15 pom, via Modane.

GRAZ, 28. — Una ventina di operai assalirono gli operai italiani che attendono alla fabbricazione di mattoni presso Marburgo per obbligarli a lasciare il lavoro

Furono fatti dieci arresti, deferendo gli arrestati al tribunale.

PIEVE DI CAIRO, 28. — Causa una corrosione determinata dal l'ultima piena del Po, furono asportati sei ettari di terreno dalla sponda sinistra del fiume, e si dovettero demolire tre case pericolanti

PARIGI, 27. — Nelle elezioni municipali di Parigi che ebbero luogo oggi, furono eletti 8 conservatori, 12 repubblicani ed un bulangista.

Vi sono 59 ballottaggi, di cui 42 favorevoli a repubblicani delle diverse gradazioni, 4 ai conservatori e 13 ai bulangisti.